

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 36° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 APRILE 1985

Presidenza del Presidente **SPANO Roberto**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per l'aggiornamento dell'albo dei costruttori» (**481**), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori

«Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'albo dei costruttori» (**920-bis**), stralcio degli articoli 1 e 3 del disegno di legge n. 920, deliberato dalla 8<sup>a</sup> Commissione nella seduta del 23 gennaio 1985

**(Seguito della discussione e approvazione in un testo unificato) (1)**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| PRESIDENTE .....  | Pag. 2, 4, 5 e <i>passim</i> |
| PAGANI Maurizio (PSDI), relatore alla Commissione .....       | 2, 5                         |
| RASIMELLI (PCI) .....   | 7                            |
| TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ..... | 4                            |

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'Albo nazionale dei costruttori».

*I lavori hanno inizio alle ore 9,35.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

«Norme per l'aggiornamento dell'albo dei costruttori» (481), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori

«Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'albo dei costruttori» (920-bis), stralcio degli articoli 1 e 3 del disegno di legge n. 920, deliberato dalla 8<sup>a</sup> Commissione nella seduta del 23 gennaio 1985

(Seguito della discussione e approvazione in un testo unificato) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: «Norme per l'aggiornamento dell'albo dei costruttori», d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri e: «Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'albo dei costruttori», risultante dallo stralcio - deliberato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta del 23 gennaio 1985 - degli articoli 1 e 3 del disegno di legge n. 920, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori», approvato nella parte non stralciata, dalla Commissione stessa, in sede deliberante, nella predetta seduta del 23 gennaio 1985.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 21 marzo scorso.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Come la Commissione ricorderà, nella seduta del 21 marzo scorso erano state esaminate alcune proposte scaturite dai lavori svoltisi in sede ristretta in ordine alla discussione dei disegni di legge: «Norme per l'aggiornamento dell'albo dei costruttori», d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori, e: «Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'albo dei costruttori», risultante dallo stralcio degli articoli 1 e 3 del disegno di legge n. 920, già approvato - nella parte non stralciata - dalla Commissione, in sede deliberante, nella seduta del 23 gennaio scorso.

Riassumerò, pertanto, brevemente le proposte avanzate, sulle quali la Commissione stessa aveva già manifestato precedentemente il proprio assenso, proponendo, altresì, di fare riferimento, come testo base, al disegno di legge n. 920-bis.

Devo innanzi tutto ricordare che l'emendamento concernente l'assunzione dei telescriventi era stato a suo tempo trasmesso alle

---

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'Albo nazionale dei costruttori».

Commissioni affari costituzionali e bilancio perchè esprimessero in merito il proprio parere. La 1<sup>a</sup> e la 5<sup>a</sup> Commissione hanno poi espresso parere favorevole all'emendamento stesso, riguardante – come ripeto – l'assunzione di 40 telescriventi con mansioni di terminalisti, allo scopo di attivare servizi di certificazione decentrata dell'albo nazionale ed altri servizi di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 920-*bis*, si propone la soppressione del secondo comma dell'articolo 1, che recita nel modo seguente:

«Il disposto di cui alla lettera *f*) dell'articolo 6 ed alla lettera *h*) dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "da dieci rappresentanti, complessivamente, delle categorie dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e due in rappresentanza delle imprese a partecipazione statale"».

L'articolo 2 dello stesso disegno di legge n. 920-*bis*, dovrebbe essere, a sua volta modificato, ad avviso del relatore, al secondo comma, nel senso di prevedere che la competenza decentrata cui si fa riferimento nell'articolato venga attivata, per ciascuna autorità periferica, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, con decorrenza dal 1° gennaio 1986, data per la quale lo stesso Ministro ha assicurato l'espletamento dei concorsi e, quindi, l'attivazione del servizio, che è già dotato di tutte le apparecchiature. Il secondo comma dell'articolo 2 sarebbe, di conseguenza, così formulato: «Tale competenza decentrata verrà attivata per ciascuna autorità periferica con decorrenza dal 1° gennaio 1986 con decreto del Ministro dei lavori pubblici», eliminando la parte restante del comma stesso.

Sempre con riferimento al disegno di legge n. 920-*bis*, vi sono alcuni emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

Il primo di tali articoli aggiuntivi è così formulato:

«Allo scopo di attuare il decentramento operativo, di cui al precedente articolo, nell'ambito della procedura automatizzata dell'Albo nazionale dei costruttori, è autorizzata l'assunzione di n. 40 telescriventi con mansioni di terminalisti.

Alla copertura della relativa spesa prevista in lire 650 milioni annui si farà fronte per il 1985 con utilizzazione parziale dell'accantonamento di cui al capitolo 6856 del Ministero del tesoro sotto la voce: "Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici».

Ricordo che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente si è a suo tempo espressa in senso favorevole all'approvazione di tale emendamento.

Il secondo articolo aggiuntivo è, invece, formulato nel modo seguente:

«Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:

"L'iscrizione nell'Albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire di competenza

dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato”».

È stato, in tal modo, elevato a 75 milioni di lire il limite attualmente fissato in 45 milioni. Era stato, peraltro, proposto, in sede ristretta, di elevare ulteriormente tale limite. L'importo, tuttavia, è stato poi fissato in 75 milioni di lire in considerazione del fatto che la possibilità di iscriversi all'albo passa proprio attraverso la certificazione dell'aver eseguito lavori per conto dello Stato o degli enti pubblici. Pertanto, se non si fosse stabilito un limite adeguato, si sarebbe corso il rischio di precludere la possibilità di costituire nuove imprese.

Infine, con il terzo articolo aggiuntivo si eleva a 3 miliardi di lire l'importo di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57. Si tratta, a mio avviso, di una innovazione di notevole importanza, che ritengo possa influire positivamente sia sullo snellimento delle procedure, sia sul rinnovamento delle imprese che operano nel settore dei lavori pubblici.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo prende atto delle considerazioni esposte dal relatore e ne condivide le argomentazioni e le proposte.

Esprimo, pertanto, parere favorevole agli emendamenti ed agli articoli aggiuntivi illustrati poc'anzi dallo steso relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Se non si fanno osservazioni, come è stato proposto dal relatore, verrà preso a base il testo del disegno di legge n. 920-bis.

Così resta stabilito.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge n. 920-bis:

#### Art. 1.

Alla lettera c) degli articoli 6 e 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «e delle partecipazioni statali»

Il disposto di cui alla lettera f) dell'articolo 6 ed alla lettera h) dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: «da dieci rappresentanti, complessivamente, delle categorie dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e due in rappresentanza delle imprese a partecipazione statale».

A questo articolo è stato presentato, dal relatore, un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma. Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ora ai voti l'articolo 1, che, con la modifica testè accolta e con una riformulazione di carattere puramente formale delle

citazioni legislative contenute nel primo comma, risulta del seguente tenore:

Art. 1.

Al quinto comma, lettera c) dell'articolo 6 ed al quarto comma, lettera c), dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «e delle partecipazioni statali».

**È approvato.**

Art. 2.

L'iscrizione all'Albo si comprova mediante certificato valevole per un anno da rilasciarsi dai provveditori alle opere pubbliche nella loro qualità di presidenti dei comitati regionali e dal dirigente superiore tecnico di zona delle opere marittime per la Sardegna nella sua qualità di presidente del comitato regionale dell'Albo nazionale dei costruttori per la Sardegna.

Tale competenza decentrata verrà attivata per ciascuna autorità periferica con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emettersi dopo che si sarà provveduto a dotarla del personale e dei mezzi tecnici occorrenti.

Frattanto resta ferma la competenza del comitato centrale di cui all'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

A questo articolo il relatore Pagani Maurizio ha presentato un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: «Tale competenza decentrata verrà attivata per ciascuna autorità periferica, a decorrere dal 1° gennaio 1986, con decreto del Ministro dei lavori pubblici».

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda questo articolo, il primo comma resta immutato. L'emendamento sostitutivo del secondo comma, invece, è rivolto anche a tenere conto del parere favorevole condizionato espresso dalla Commissione bilancio. Il terzo comma rimane e pertanto resta ferma la competenza del comitato centrale. Quindi la competenza decentrata verrà attivata, per ciascuna autorità periferica, con decorrenza dal 1° gennaio 1986, con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del relatore, volto a sostituire il secondo comma dell'articolo 2 con il seguente:

Tale competenza decentrata verrà attivata per ciascuna autorità periferica, a decorrere dal 1° gennaio 1986, con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, che, con l'emendamento testè accolto e con una modifica di carattere formale al primo comma, risulta del seguente tenore:

Art. 2.

L'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori si comprova mediante certificato valevole per un anno da rilasciarsi dai provveditori alle opere pubbliche nella loro qualità di presidenti dei comitati regionali e dal dirigente superiore tecnico di zona delle opere marittime per la Sardegna nella sua qualità di presidente del comitato regionale dell'Albo nazionale dei costruttori per la Sardegna.

Tale competenza decentrata verrà attivata per ciascuna autorità periferica, a decorrere dal 1° gennaio 1986, con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Frattanto resta ferma la competenza del comitato centrale di cui all'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

**È approvato.**

Il relatore, senatore Pagani, ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 2, un articolo *2-bis* del seguente tenore:

Art. 2-bis.

Allo scopo di attuare il decentramento operativo, di cui al precedente articolo 2, nell'ambito della procedura automatizzata dell'Albo nazionale dei costruttori, è autorizzata l'assunzione di n. 40 telescriventi con mansioni di terminalisti.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 650 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fine del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parzialmente la voce: «Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Il relatore ha proposto ancora un altro emendamento tendente ad aggiungere, il seguente articolo:

Art. 2-ter.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:

«L'iscrizione nell'Albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello

Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Il relatore ha proposto, in fine, un altro emendamento tendente ad aggiungere il seguente articolo:

*Art. 2-quater.*

L'importo di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è elevato a lire 3.000.000.000.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.  
Passiamo alla votazione finale.

RASIMELLI. Noi votiamo a favore di questo provvedimento perchè lo riteniamo migliorativo rispetto alle precedenti contraddizioni sull'albo dei costruttori.

Votiamo a favore con la raccomandazione che si debba, in un futuro non molto lontano, affrontare il riordino dell'intera materia che, appunto, riteniamo meritevole di un riordino complessivo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il testo riunito dei disegni di legge nn. 481 e 920-*bis*, che assumerà il seguente titolo:

«Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'Albo nazionale dei costruttori».

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 9,55.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO